



COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2 DEL 11/05/ 2022

Art. 1

Definizione e ambito di applicazione

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Comelico Superiore nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, educativo, culturale, scientifico, economico, sportivo, turistico e di tutela ambientale, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
2. Il patrocinio può essere concesso a persone giuridiche aventi sede esterna al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 3

Procedimento di concessione

1. La competenza a disporre la concessione del patrocinio è del Sindaco.
2. Il soggetto responsabile dell'iniziativa o il legale rappresentante dell'ente interessato ad ottenere il patrocinio presenta motivata istanza al Comune, per il tramite dell'Ufficio Protocollo, con congruo anticipo rispetto alla data prefissata per lo svolgimento dell'evento, di norma almeno 30 giorni prima dello stesso.
3. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.
4. La richiesta può avere ad oggetto anche l'autorizzazione all'utilizzo contestuale dello stemma comunale.

5. Il Servizio competente per materia, incaricato dell'istruttoria volta alla concessione del patrocinio, può richiedere tutte le necessarie integrazioni, anche documentali.
6. Acquisiti tutti gli elementi, il Servizio competente per materia trasmette la proposta di patrocinio, motivata al Sindaco per l'adozione del provvedimento di concessione o di diniego del patrocinio.
7. Il parere negativo deve essere motivato.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla L. 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.

Art. 4

Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti beneficiari del patrocinio comunale sono autorizzati a pubblicizzare la concessione dello stesso da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A tal fine, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Comelico Superiore", affiancando eventualmente a tale menzione lo stemma dell'Ente.
2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno.
3. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o, comunque, soggetti privati, è ammessa la citazione di tali diversi soggetti in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.
4. Il patrocinio non è oneroso per l'Ente.
5. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
6. Dalla concessione del patrocinio non può farsi discendere nei confronti del Comune alcun diritto o pretesa inerente a forniture di beni, prestazione di servizi o esecuzione di altre attività volte a sostenere l'iniziativa e a collaborare alla sua realizzazione.

7. E' esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.
8. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economico-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi deve essere oggetto di specifica richiesta.

Art. 5

Obblighi dei patrocinati

1. I beneficiari hanno l'obbligo di avvalersi del patrocinio concesso esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.
3. Il bozzetto di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso al Servizio che ha curato l'istruttoria, prima della stampa, per essere vistato ed autorizzato.
4. Per il corretto utilizzo dello stemma comunale (formato, dimensioni, colore, ...) trovano in ogni caso applicazione le specifiche disposizioni in materia di immagine coordinata del Comune di Udine.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le vigenti disposizioni di legge.